



# Comune di Siapiccia

PROVINCIA DI OR

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE TARI 2019. TERMINI DI PAGAMENTO RATE.**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti trenta nel Centro di Aggregazione Sociale della Via Gramsci, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Raimondo Deidda - Sindaco	Sì
2. Salvatore Oppo - Vice Sindaco	Sì
3. Alessio Craba - Consigliere	Sì
4. Daniele Piras - Consigliere	Sì
5. Giovanni Starnino - Consigliere	Sì
6. Marco Caria - Consigliere	Sì
7. Maurizio Atzeni - Consigliere	Sì
8. Pamela Soru - Consigliere	No
9. Roberto Garippa - Consigliere	Sì
10. Stefania Deias - Consigliere	No
11. Stefano Selis - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile e tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 18 agosto 2000, n.267;

**VISTA** la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;

**VISTO** il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/12/2019;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;

**VISTO** il PEG contabile relativo all'esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2020;

### **Premesso che:**

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: Imposta municipale propria (IMU), Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI) sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, fatta eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- con legge 147/2013, legge di stabilità 2014 da comma 639 a comma 731 articolo unico, è stata istituita la IUC - imposta unica comunale, di cui la TARI è una delle tre componenti e con deliberazione C.C. n.° 3 del 09.06.2014 e s.m.i. è stato approvato il regolamento per l'applicazione della stessa;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- ai sensi dell'art. 6 della suddetta deliberazione n. 443/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispose annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Considerato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è condotto dalla ditta EFFE AMBIENTE s.r.l. con sede legale in Cagliari, incaricata da Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine;

**Considerato** che detta società, attesa l'emergenza sanitaria e le rilevanti novità introdotte da ARERA, che comportano l'adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi aziendali, non hanno ancora proceduto a predisporre il nuovo Piano Economico Finanziario;

**Richiamato** l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che dispone *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*
- *Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi dei quali la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”*.
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, il quale dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

**Rilevato** che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva, fino al 19 maggio 2020, che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

**Dato atto** che l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il suddetto art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando il termine di approvazione delle tariffe TARI con quello di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.04.2019 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

**Ritenuto**, pertanto, necessario confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe applicate nell'anno 2019 con la suddetta deliberazione consiliare e di dover stabilire che il versamento della tassa per l'anno 2020 sia effettuato in n. 3 rate, alle seguenti scadenze:

RATA UNICA (Oppure PRIMA RATA): 31 AGOSTO 2020

SECONDA RATA: 30 OTTOBRE 2020

TERZA RATA: 31 DICEMBRE 2020

**Accertata** la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

Con votazione unanime e palese,

## **DELIBERA**

- 1) Di confermare per l'anno 2020 le tariffe della TARI deliberate per l'annualità 2019 e relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, il tutto come consentito dall'art. 107, c. 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) di quantificare in € 34.000,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (tari) dando atto che, in via previsionale, l'integrale copertura dei costi del servizio viene assicurata con le tariffe e con gli introiti provenienti dal riciclo dei rifiuti;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe tari così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- 4) di stabilire che il versamento della tassa per l'anno 2020 sia effettuato in n. 3 rate, alle seguenti scadenze:
  - **RATA UNICA (Oppure PRIMA RATA): 31 AGOSTO 2020;**
  - **SECONDA RATA: 30 OTTOBRE 2020;**
  - **TERZA RATA: 31 DICEMBRE 2020;**
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese dall'esito unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*Dott. Ing. Raimondo Deidda*

**IL SEGRETARIO**

*Dott. Marco Casula*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto dell'Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, li 30/07/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Marco Casula*